



**COMUNE di VIGARANO MAINARDA**  
Provincia di FERRARA

-----

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport -  
Politiche Giovanili -

Servizio: Cultura

**Determinazione n. 136 del 22/03/2017**

**OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO DELLA LUDOTECA COMUNALE "LA TANA PER NOI" E GESTIONE DEL SERVIZIO DEL CENTRO MULTIMEDIALE GIOVANILE "PRESI NELLA RETE": EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E PROVVEDIMENTI.**

**IL CAPO SETTORE**

**RICHIAMATA** la Deliberazione n. 132 del 22/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui la Giunta Comunale ha assegnato ai Responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2017;

**RICHIAMATE**, altresì, le seguenti determinazioni e tutto quanto in esse riportato ed ampiamente esplicitato:

- n. 452 del 17/11/2016 del Capo Settore P. I., Cultura, Sport, Politiche Giovanili e Gemellaggi relativa all'indizione della gara d'appalto per l'affidamento della gestione del servizio della Ludoteca Comunale "La Tana per Noi" e della gestione del servizio del Centro Multimediale Giovanile "Presi nella Rete" per il triennio 2017/2019, nonché all'affidamento del servizio mediante procedura negoziata affidata alla Centrale Unica di Committenza del Comune di Cento quale Comune capofila e di assunzione di appositi impegni di spesa, così suddivisi:

- Per Euro 21.500,00, in conto dell'impegno n. 14, Cap. 827 "Spese per la Ludoteca Comunale" Missione 5 Programma 2 Macroaggregato 1030299999 del Bilancio del corrente esercizio finanziario;
- Per Euro 21.400,00, in conto dell'impegno n. 15, Cap. 1435 "Iniziativa a favore della Gioventù" Missione 12 Programma 4 Macroaggregato 1040205999 del Bilancio del corrente esercizio finanziario;

- n. 1604 del 20/12/2016 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza del Comune di Cento di indizione della relativa procedura negoziata per l'individuazione dell'operatore economico;

- n.13 del 11/01/2017 del medesimo Responsabile della Centrale Unica di Committenza del Comune di Cento di approvazione delle risultanze delle operazioni di gara da cui è risultata l'aggiudicazione in via definitiva, previa efficacia a seguito della verifica del possesso dei requisiti richiesti dall'art. 11, commi 7 e 8, del D. Lgs. 163/2006, alla Società Cooperativa Sociale Camelot,

con sede a Ferrara, Via Zappaterra n. 18, C.F. e P. Iva 01473160388, per un costo complessivo di Euro 114.660,00, esclusa I.V.A. di legge;

- n. 53 del 25/01/2017 di presa d'atto da parte della Responsabile del Settore Politiche Giovanili di questo Comune di tale risultanza di gara;

**VISTA** la lettera ns. prot. 1499 del 31/01/2017 con cui il Responsabile della Centrale Unica di Committenza del Comune di Cento comunica l'esito positivo dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e trasmette in allegato tutti gli esiti dei controlli;

**DATO** atto che si è provveduto altresì a verificare tutti gli esiti dei controlli trasmessici dalla CUC, agli atti d'ufficio;

**VISTO** che, pertanto, si conferma l'affidamento della gestione del servizio della Ludoteca Comunale e del Centro Multimediale Giovanile alla Società Cooperativa Sociale Camelot, con sede a Ferrara, Via Zappaterra n. 18, C.F. e P. Iva 01473160388, nel rispetto delle modalità e condizioni tutte di cui al relativo Capitolato d'onori, approvato con Determinazione n. 452 del 17/11/2016;

**ATTESO** che occorre provvedere alla sottoscrizione del relativo contratto, il cui schema appositamente predisposto costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

**VISTO** il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;

**VERIFICATA** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel;

**VISTE** le vigenti disposizioni in materia,

## **DETERMINA**

- Di prendere atto della comunicazione ns. prot. n. 1499 del 31/01/2017 con cui il Responsabile della Centrale Unica di Committenza del Comune di Cento informa dell'esito positivo dei controlli effettuati, ai sensi dell'art. 80 D. Lgs. 50/2016, sulla Società Cooperativa Sociale Camelot, risultata affidataria per il triennio 2017/2019 dell'affidamento della gestione del servizio della Ludoteca Comunale "La Tana per Noi" e della gestione del servizio del Centro Multimediale Giovanile "Presi nella Rete";

- Di dichiarare, pertanto, l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dell'affidamento del servizio di cui alla Determinazione n. 13 del 11/01/2017 della Centrale Unica di Committenza del Comune di Cento ed alla Determinazione n. 53 del 25/01/2017 della conseguente presa d'atto da parte della Responsabile del Settore Politiche Giovanili di questo Comune (Codice CIG 6955864090).

- Di approvare lo schema del contratto appositamente predisposto costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;


- Di dare atto che per gli impegni di spesa si è già provveduto con Determinazione n. 452 del 17/11/2016:

- Per Euro 21.500,00, in conto dell'impegno n. 14, Cap. 827 "Spese per la Ludoteca Comunale" Missione 5 Programma 2 Macroaggregato 1030299999 del Bilancio del corrente esercizio finanziario;
- Per Euro 21.400,00, in conto dell'impegno n. 15, Cap. 1435 "Iniziativa a favore della Gioventù" Missione 12 Programma 4 Macroaggregato 1040205999 del Bilancio del corrente esercizio finanziario;

- Di dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2017.

Li, 22./03/2017

IL CAPO SETTORE  
P.I., CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI  
Dott.ssa Silvia Mastrangelo



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Silvia Mastrangelo', is written over a horizontal line.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

Provincia di Ferrara

Rep. n.

**CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA LUDOTECA COMUNALE**

**"LA TANA PER NOI" E AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO MULTIMEDIALE**

**GIOVANILE "PRESI NELLA RETE", PER IL TRIENNIO 2017 - 2018 - 2019. (Codice**

**CIG 6955864090).**

**IMPORTO COMPLESSIVO 114.660,00, OLTRE IVA DI LEGGE**

L'anno duemiladiciassette, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella Residenza Comunale di

Vigarano Mainarda,

AVANTI A ME

Dr. Musco Antonino, Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica

amministrativa nell'esclusivo interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. c), del

D. Lgs. 267/2000, senza l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia fatta di comune

accordo tra le Parti aventi i requisiti di legge,

SONO COMPARSI :

- la Dott.ssa Silvia Mastrangelo, nata a Ferrara il 16.05.1964, Responsabile del Settore  
Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, Gemellaggi e Politiche Giovanili del Comune di Vigarano  
Mainarda, la quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso ai sensi degli  
artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, Codice Fiscale del Comune 00289820383, che nel  
proseguo dell'Atto verrà chiamato per brevità COMUNE;

- la Sig.a BERTELLI Patrizia, nata a Copparo (Fe) il 08.11.1957, la quale interviene nel  
presente Atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore della Società Cooperativa Sociale  
Camelot, con sede a Ferrara, Via Vasco Zappaterra n. 18, P. IVA 01473160388, che nel  
proseguo dell'Atto verrà chiamato per brevità DITTA AGGIUDICATARIA.

I componenti, della cui identità io Segretario Comunale rogante sono certo, con questo atto  
convengono quanto segue:

PREMESSO

- che con determinazione n. 452 del 17.11.2016 del Capo Settore Pubblica Istruzione si è stabilito di procedere all'affidamento della gestione del servizio di Ludoteca Comunale "La Tana per Noi" e del servizio di gestione del Centro Multimediale Giovanile "Presi nella Rete", anni 2017/2019 tramite procedura negoziata ai sensi dell'Art. 36, comma 2, Lettera B) D.Lgs. 50/2016, dando atto che le procedure di gara sarebbero state eseguite dalla Centrale Unica di Committenza del Comune di Cento quale Comune capofila, istituita come U.O.C. del Settore 6° Lavori Pubblici e Assetto del Territorio, così come previsto dalla convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza, sottoscritta in data il 30/12/2013 tra i legali rappresentanti dei Comuni dell'Associazione Alto Ferrarese e prorogata con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 28.01.2016;
- che, a seguito della Determinazione n. 1064 del 20.12.2016 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Alto Ferrarese si è indetta la gara per l'affidamento della gestione dei servizi della Ludoteca Comunale "La Tana per Noi e dei servizi del Centro Giovani/Informagiovani "Presi nella Rete" e che con la pubblicazione della Rdo n. PI069459-16 del 21.12.2016 sul Mercato Elettronico Intercent-ER è stata inviata agli operatori economici apposita offerta economica per l'affidamento della gestione dei servizi da effettuarsi presso la Ludoteca Comunale e il Centro Multimediale del Comune di Vigarano Mainarda, a n. 1 operatore economico, vale a dire della Società Cooperativa Sociale Camelot, con sede a Ferrara, Via Vasco Zappaterra n. 18, P. IVA 01473160388;
- che con Determinazione n. 13 del 11.01.2017 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Alto Ferrarese, a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, l'appalto di cui all'oggetto veniva aggiudicato definitivamente, previa efficacia a seguito della

verifica dei requisiti richiesti alla Società Cooperativa Sociale Camelot, con sede a Ferrara, in Via Vasco Zappaterra n. 18, P. IVA 01473160388;

- che con medesima Determinazione e con lettera n. 566 del 13/01/2017, registrata al Protocollo, è stato affidato, previa efficacia dei requisiti di cui al comma 7 dell'art. 32 del D. Lgs 50/2016, il contratto d'appalto relativo ai servizi succitati per gli anni 2017, 2018 e 2019 alla Società Cooperativa Sociale Camelot, con sede a Ferrara, Via Vasco Zappaterra n. 18, P. IVA 01473160388, per l'importo di 114.660,00 oltre Iva di Legge, essendo stata applicata una percentuale di ribasso pari al 2% sui costi fissati come congrui e vantaggiosi per l'Amministrazione Comunale di cui alla determinazione n. 452 del 17.11.2016 sopra citata;

- che con Determinazione n. 53 del 25/01/2017 il Capo Settore Pubblica Istruzione del Comune di Vigarano Mainarda ha preso atto di tale aggiudicazione definitiva previa verifica dei requisiti prescritti ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D. Lgs 50/2016;

- che, terminate le verifiche in ordine ai requisiti ed alle dichiarazioni rese con la presentazione dell'offerta economica ed acquisite le relative certificazioni, il Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Alto Ferrarese, con lettera n. 1499 del 31/01/2017, registrata al Protocollo, ha comunicato l'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti;

- che con Determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ il Capo Settore Pubblica Istruzione del Comune di Vigarano Mainarda, prendendo atto di tale suddetta comunicazione, ha dichiarato l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dell'affidamento del servizio di cui alla determinazione n. 13 del 11/01/2017 della Centrale Unica di Committenza del Comune di Cento ed alla determinazione n. 53 del 25/01/2017 della conseguente presa d'atto;

- che, trattandosi di contratto il cui valore complessivo è inferiore ad Euro 150.000,00 (servizi e forniture), non è necessario acquisire il certificato antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3 lett. e), del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159, del D. Lgs. n. 153/2014 e del D.P.C.M. n. 193/2014.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

**ART. 1 - PREMESSE**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

**ART. 2 - OGGETTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA**

Il COMUNE come sopra rappresentato affida, con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. B) del D. Lgs. 50/2016, mediante RdO sul Mercato Elettronico di Intercent-ER alla DITTA AGGIUDICATARIA che, come sopra rappresentata accetta, la gestione dei seguenti servizi di gestione presso le sedi di seguito specificate:

LUOTECA COMUNALE "LA TANA PER NOI", sita in Vigarano Mainarda, Via Argine Reno n. 79, per il triennio 2017/2019;

CENTRO GIOVANI/INFORMAGIOVANI "PRESI NELLA RETE", sito in Vigarano Mainarda, Piazza della Repubblica n. 7, per il triennio 2017/2019.

**ART. 3 - CORRISPETTIVO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA**

Il corrispettivo dovuto dal COMUNE alla DITTA AGGIUDICATARIA per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in Euro 114.660,00 oltre IVA di legge, con riferimento ai costi specificati per ogni tipologia di servizio, secondo le modalità stabilite nel relativo Capitolato d'onori.

**ART. 4 - CAUZIONE DEFINITIVA**

La DITTA AGGIUDICATARIA a garanzia della corretta esecuzione del contratto in questione ha prestato la cauzione definitiva pari ad Euro 5.733,00, mediante polizza fidejussoria n. 151718887 emessa in data 30.01.2017 da Unipol Assicurazioni Spa, con sede legale a Bologna in Via Stalingrado n. 45.

**ART. 5 - OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

Il contratto d'appalto viene concesso dal COMUNE ed accettato dalla DITTA AGGIUDICATARIA, la quale dovrà gestire i servizi come disciplinato nel relativo Capitolato

d'Oneri allegato al presente atto, approvato con determinazione n. 452 del 17/11/2017 del Capo Settore Pubblica Istruzione.

Il suddetto documento viene materialmente allegato al contratto per farne parte integrante e sostanziale. Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si rimanda al Capitolato d'Oneri.

La Ditta Aggiudicataria è obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa ed a porre in essere ogni cautela necessaria per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e di terzi, nonché ad evitare danni a beni del COMUNE ed alle cose di qualsiasi altra persona ed Ente.

Ogni responsabilità, in caso di sinistro, ricadrà pertanto sulla DITTA AGGIUDICATARIA restando sollevato il COMUNE.

Relativamente al DUVRI (Documento Unico Valutazione dei Rischi Interferenziali), si dà atto che tale documento non viene elaborato ex D. Lgs. 09/04/2008 n. 81, art. 26 comma 3-bis, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 106/2009, art. 16.

I costi, quindi, derivanti dalle interferenze sono pari ad Euro 0,00 (zero).

#### **ART. 6 - OBBLIGHI ASSICURATIVI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

La Ditta Aggiudicataria ha prodotto polizza assicurativa n. 1/2462/200/60/68017120 per Responsabilità Civile verso Terzi e/o Prestatori di Lavoro RCT/ RCO rilasciata da Unipol Assicurazioni S.p.A., Agenzia Ferrara Speciale Grandi C., con sede legale a Bologna, Via Stalingrado n. 45, i cui massimali vengono ritenuti adeguati.

#### **ART. 7 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Comune di Vigarano Mainarda ha provveduto a nominare al suo interno un direttore dell'esecuzione: Dr.ssa Silvia Mastrangelo.

Il direttore dell'esecuzione ha il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione



del contratto per la parte relativa a tale Comune. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria da parte del committente.

#### **ART. 8 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite del committente, per quanto di rispettiva competenza, per l'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, il Comune di Vigarano Mainarda ha la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto.

#### **ART. 9 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'APPALTATORE**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione del committente lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in ripristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

#### **ART. 10 – VARIAZIONI AL CONTRATTO**

Le modifiche al contratto durante il periodo di efficacia sono possibili nelle ipotesi previste dall'Art 106 del D.Lgs 50 / 2016.

#### **ART. 11 – REVISIONE DEL PREZZO**

La variazione del prezzo è possibile a partire dal secondo anno di servizio ai sensi dell'art. 11 del Capitolato d'Oneri. Relativamente al contratto di servizi restano ferme le disposizioni di cui all'art.1, comma 511, legge 208/2015.

#### **ART. 12 - LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. IL VERBALE DI SOSPENSIONE**

Il direttore dell'esecuzione può richiedere la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto, qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata per:

- cause di forza maggiore;
- altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione il direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore dell'esecuzione indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

#### **ART. 13 - VERIFICA DI CONFORMITÀ**

L'esecuzione dell'appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. Tale verifica verrà effettuata con controlli a campione sui vari servizi.

#### **ART. 14 - TERMINI PER AVVIARE LA VERIFICA DI CONFORMITÀ E SOGGETTI COMPETENTI AD EFFETTUARLA**

La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell'esecuzione del contratto con periodicità mensile da parte del Committente. Il Committente si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità. La verifica di conformità è effettuata dal direttore dell'esecuzione.

#### **ART. 15 - TERMINI PER CONCLUDERE LA VERIFICA DI CONFORMITÀ. POSSIBILITÀ DI ESTENSIONE DEL TERMINE DI CONCLUSIONE**

La verifica di conformità di un intervento verrà conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

In caso di prolungamento delle operazioni rispetto al termine sopra contemplato, verrà trasmessa formale comunicazione all'appaltatore.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari.

#### **ART. 16 - LA VERIFICA DI CONFORMITÀ.**

L'esecuzione dell'appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione. Rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, tenuto conto delle particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, sono previsti controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

#### **ART. 17 - VALUTAZIONI DEL SOGGETTO CHE PROCEDE ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ**

Il Responsabile del servizio del Comune di Vigarano Mainarda procede alla verifica di conformità evidenzia eventuali difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, assegnazione, assegnando un termine per adempiere.

In caso di mancata o ritardata esecuzione del servizio il Responsabile del Servizio invia un verbale/certificato di non conformità all'appaltatore, evidenziando i difetti e le mancanze.

In caso di mancata o ritardata esecuzione del servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà:

- di far eseguire il servizio da altri fornitori, con addebito alla ditta aggiudicataria della differenza del maggior costo sostenuto, mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la stessa dovrà essere immediatamente integrata;
- di applicare una penale secondo quanto stabilito dal presente capitolato.

#### **ART. 18 - CONTESTAZIONI CHE L'APPALTATORE PUÒ INSERIRE NEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ**

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'appaltatore, il

quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

#### **ART. 19 - INADEMPIMENTI E CAUSE DI RISOLUZIONE**

E' facoltà del Comune di Vigarano Mainarda, risolvere il contratto di appalto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- interruzione del servizio senza giusta causa;
- inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato d'appalto;
- cessione o subappalto totale o parziale del contratto;
- scioglimento dell'appaltatore o comunque qualora si verifichino sostanziali modifiche nella struttura dell'appaltatore stesso tali da far venire meno il rapporto fiduciario sulla base del quale il contratto è stato stipulato;
- intervenuta inidoneità dell'appaltatore accertata dagli organi competenti.

Nel caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi o condizioni di cui al comma precedente e del presente Capitolato, il Responsabile del servizio inoltrare può effettuare apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di giorni 7 (sette), decorso inutilmente il quale il Responsabile del servizio può ordinare all'appaltatore l'immediata interruzione dei servizi.

Nel caso di risoluzione del contratto, per i casi previsti dal presente articolo, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni arrecati per l'eventuale riappalto e per ogni altra spesa conseguente.

In caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, il committente potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico

dell'appaltatore, e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e l'eventuale risarcimento dei danni.

Per l'esecuzione d'ufficio il committente potrà avvalersi di qualsiasi impresa che non sia l'appaltatore, oppure provvedervi direttamente.

L'appaltatore deve organizzare e gestire i servizi oggetto dell'appalto nel rispetto del presente capitolato, delle norme vigenti in materia.

In caso di inadempimento grave e reiterato si applica l'art. 1456 del codice civile.

In caso di interruzione dei servizi causata da inadempimenti dell'impresa, il committente si rivale sulla cauzione.

Il Comune di Vigarano Mainarda, fatta salva la richiesta di maggior danni, possono rivalersi sulla cauzione nei seguenti casi:

- a copertura delle spese conseguenti all'esecuzione d'ufficio dei servizi necessari e per limitare gli effetti negativi dell'inadempimento dell'impresa;
- a copertura delle spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento dei servizi, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'impresa;
- a copertura delle spese per l'esecuzione d'ufficio dei servizi in caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato da parte dell'Appaltatore.

#### **Art. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la risoluzione dello stesso, l'incameramento della cauzione e l'esecuzione in danno.

#### **ART. 21 - SUBAPPALTO**

Si rinvia a quanto espressamente previsto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 nonché ai sensi dell'art. 60 della Direttiva 2004/18/CE.

#### **ART. 22 - RECESSO DAL CONTRATTO**

Il COMUNE ha la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art. 21 – sexies della Legge n. 241/1990, per gravi inadempienze nell'esecuzione della fornitura e/o del servizio rilevati dalla stazione committente con provvedimento motivato.

L'appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto o da una parte di esso, salvo l'obbligo del preavviso di almeno sei mesi, qualora il Committente intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale del servizio assegnato, in relazione alle modifiche normative e/o organizzative del servizio, o qualora intenda procedere alla costituzione di una società per la gestione del servizio o di altro ente che verrà allo scopo individuato per la gestione di tale servizio. In tal caso verrà data anche opportuna informazione alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

Il Committente può inoltre risolvere il contratto d'appalto nei seguenti casi non imputabili all'appaltatore:

- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile.

In tutti i casi previsti dai commi precedenti, l'appaltatore concorderà un equo indennizzo con il committente.

L'appaltatore può chiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso secondo le disposizioni del codice civile (articoli 1218, 1256 e 1463 Codice Civile).

#### **ART. 23 - OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La DITTA AGGIUDICATARIA assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione al COMUNE ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Ferrara della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria (Codice CIG 6955864090).

**ART. 24 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 53, COMMA 16 TER DEL D.LGS. 165/2001. OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI**

La Ditta Aggiudicataria espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazioni o simili comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzata a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero la Ditta Aggiudicataria non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile per fatto e colpa della Ditta Aggiudicataria, che è conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

La Ditta Aggiudicataria ha prodotto dichiarazione attestante il rispetto dell'art. 53, comma 16, del D. Lgs. 165/2001, ed ha sottoscritto copia del Codice di comportamento del Comune e del D.P.R. n. 62/2013, la cui inottemperanza comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale, in data odierna.

Il Responsabile di Settore che agisce, con il presente atto in nome per conto e nell'interesse

del Comune, ha prodotto dichiarazione attestante il rispetto di quanto disposto dall'art. 14 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, in data odierna.

**ART. 25 - ADESIONE AL PROTOCOLLO REGIONALE D'INTESA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI D'INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEGLI APPALTI PUBBLICI E DELLE CONCESSIONI PUBBLICHE – APPROVATO CON D.C.C. N. 75 DEL 21/12/2010**

Clausola n. 1: La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 13 aprile 2011 presso la Prefettura di Ferrara, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2: La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 del citato Protocollo d'Intesa nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n. 3: La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4: La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5: La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca



dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalla somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 6: La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7: La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 8: La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla Legge 136/2010 e successive modificazioni qualora

venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della Legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo determina la risoluzione di diritto del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

#### **ART. 26 - SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE**

Sono a completo ed esclusivo carico della Ditta Aggiudicataria tutte le spese relative al presente contratto. La Ditta Aggiudicataria in base al Decreto legislativo n. 460 del 04.12.1997 è riconosciuta Organizzazione Non Lucrativa di diritto e per lo stesso Decreto esentata dal pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 17, nonché alla riduzione del 50% dei Diritti di Segreteria, come da punto 9 della Tabella D della L. 604/1962.

#### **ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il COMUNE, ai sensi del D. Lgs.vo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), informa la Ditta Aggiudicataria che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

#### **ART. 28 - FORO COMPETENTE**

Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il Giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.

#### **ART. 29 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

Per tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio presso il Comune di Vigarano Mainarda, in Via Municipio n. 1 - Vigarano Mainarda.

### Art. 30 - RICHIAMI NORMATIVI

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di contratti pubblici ed alle restanti disposizioni di legge in vigore aventi attinenza con il contenuto del presente Atto.

Del presente contratto, redatto su supporto informatico non modificabile da persona di mia fiducia, su diciassette pagine a video, io Segretario Generale rogante ho dato lettura alle Parti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà e a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 bis della Legge n. 89/1913 e dell'art. 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005, mediante apposizione di firma digitale la cui validità è stata da me Segretario rogante verificata

p. IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

Dr.ssa Silvia Mastrangelo

F.to digitalmente

p. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CAMELOT - OFFICINE COOPERATIVE

Sig.a Patrizia Bertelli

F.to digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Antonino Musco

F.to digitalmente

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addi \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale  
F.to SITTA ROSA MARIA

---

Copia conforme all'originale

Addi \_\_\_\_\_

Il Capo Settore

---